

N. R.G. 34457/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34457/2018** promossa da:

AGEMA ROSSO S.R.L. (C.F. 05662860963), con il patrocinio dell'avv. DELIETI PAOLO
(DLTPLA69R11G870N) STRADELLO MARCHE, 6 43100 PARMA;

OPPONENTE

contro

GIOVANNI GUGLIELMETTI (C.F. GGLGNN62D05F205U), con il patrocinio dell'avv. RUSSO
FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 MILANO presso il difensore avv. RUSSO
FILIPPO

DANIELE MAFFEIS (C.F. MFFDNL68L01A794C), con il patrocinio dell'avv. RUSSO, elettivamente
domiciliato in VIA BAROZZI, 1 MILANO presso il difensore avv. RUSSO FILIPPO

ANTONIO DONVITO (C.F. DNVNTN58A24H199K), con il patrocinio dell'avv. RUSSO FILIPPO,
elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 MILANO presso il difensore avv. RUSSO FILIPPO

FILIPPO RUSSO (C.F. RSSFPP81B26G580W), in proprio, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI,
1 MILANO presso lo Studio

OPPOSTI

EMANUELE RODOLFO MARIA MARAZZI (C.F. MRZMLR71A14F205N), con il patrocinio
dell'avv. ARDIZZONE DARIO e dell'avv. MONTEVERDE MARCO (MNTMRC74S11F205U) VIA
G.LEOPARDI, 31 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI 31 MILANO
presso il difensore avv. ARDIZZONE DARIO

CONVENUTO

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale- Compenso Arbitri

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Agema Rosso srl ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 7861/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2018- R.G. n. 5950/2018, nei



confronti di Agema Rosso srl e del sig. Emanuele Marazzi, su ricorso dei prof. avv. Giovanni Guglielmetti, prof. avv. Daniele Maffeis, avv. Antonio Donvito e avv. Filippo Russo, per la somma di € 60.233,19 oltre interessi, quale compenso residuo dovuto per l'attività professionale svolta dai ricorrenti nel Collegio arbitrale, in favore degli ingiunti. Con l'atto di citazione l'opponente ha convenuto in giudizio anche Emanuele Marazzi. Agema Rosso srl ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, eccependo: I- l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di legge ex artt. 633- 634- 636 cpc, in quanto i ricorrenti si erano limitati ad elencare le attività che avrebbero svolto nel procedimento arbitrale ed a produrre le note pro forma e le ordinanze di autoliquidazione del compenso, senza il parere della competente associazione professionale; II- la mancanza di accettazione da parte di Agema Rosso srl ex art. 814 cpc dell'autoliquidazione del compenso degli arbitri; non era dato sapere se il compenso fosse stato determinato in base ai parametri del DM n. 55\2014; III- l'esorbitanza del compenso, autoliquidato dagli arbitri, rispetto all'esigua attività effettivamente svolta dal Collegio arbitrale, considerato che il procedimento si era risolto in una serie di udienze di mero rinvio eccettuate quelle per l'escussione dei testimoni e che era stato solo formulato il quesito al CTU; il procedimento arbitrale si era concluso nel dicembre del 2017, senza pronuncia del lodo a seguito della reciproca rinuncia delle parti alle domande; le cospicue somme richieste per gli acconti dagli arbitri erano state corrisposte solo da Agema Rosso per l'importo complessivo di € 23.561,08 oltre € 1.480,00 per spese del segretario; IV- l'illegittimità della condotta del sig. Marazzi, il quale non aveva pagato acconti agli arbitri, eccettuato un bonifico d'importo non precisato. L'opponente ha formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni: *"1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 7861/2018 del 11.4.2018 – R.G.N. 5950/2018, emesso dal Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa. 2) Respingere ogni pretesa e/o domanda degli odierni opposti nei confronti di Agema Rosso s.r.l. in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e in ogni caso indimostrata per i motivi di cui in narrativa accertando che Agema Rosso s.r.l. nulla deve agli odierni convenuti avendo già versato complessivamente € 23.561,08 ed essendo tale somma dai medesimi percepita, insieme a quella percepita da Emanuele Marazzi, e così per complessivi € 29.160,00 come dichiarato in ricorso, bastevole per l'opera prestata, o in stretto subordine dichiarare le minori somme residue dovute agli arbitri e al Segretario, in solido con Emanuele Marazzi. 3) Condannare Emanuele Rodolfo Maria Marazzi a rifondere ad Agema Rosso s.r.l. il 50% delle somme da questa pagate o da pagarsi per residuo competenza, agli arbitri e al Segretario ricorrenti. In ogni caso: 4) Dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio e condannare i convenuti opposti a rifondere, o in subordine a compensare, all'esponente le spese e i compensi relativi alla presente fase del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15% CPA e IVA come per legge"*.

Si sono costituiti gli opposti, prof. avv. Giovanni Guglielmetti, prof. avv. Daniele Maffeis, avv. Antonio Donvito e avv. Filippo Russo, replicando in sintesi quanto segue. In fase monitoria i ricorrenti avevano offerto prova dell'incarico ricevuto in data 24 luglio 2015 dal Presidente del Tribunale, adito da Agema Rosso per far valere le proprie pretese nei confronti di Emanuele Marazzi, nonché dell'attività svolta



risultante dai verbali e dai provvedimenti prodotti; i ricorrenti avevano anche fornito prova dell'entità del compenso pattuito, avendo prodotto le ordinanze e gli avvisi di parcella inviati via PEC ai legali delle parti, con cui il collegio arbitrale aveva liquidato i compensi dovuti in base al valore delle domande proposte da Agema Rosso ed Emanuele Marazzi, poi rideterminati in base alla particolare complessità della controversia e alla mole di documentazione esaminata ai fini dell'ammissione dei mezzi di prova, in ogni caso calcolati sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali di cui al D.M. 55/2014. Agema Rosso srl non aveva sollevato alcuna contestazione in merito alle somme dovute, né durante il corso del procedimento arbitrale, né successivamente a seguito dei numerosi solleciti di pagamento; di conseguenza, sussiste il requisito della prova scritta del credito vantato dai professionisti nei confronti di Agema Rosso ed Emanuele Marazzi, per cui il decreto deve essere conformato; le somme liquidate a titolo di compenso dagli arbitri sono state calcolate nell'ordinanza del 27 luglio 2015 in conformità alle tariffe previste dall'art. 10 D.M. 55/2014; anche la liquidazione effettuata con ordinanza del 22 dicembre 2016 è conforme al citato D.M., essendo stato applicato un aumento del 30% ai sensi dell'art. 6 del D.M. in considerazione della nuova quantificazione della domanda risarcitoria formulata da Agema Rosso in complessivi Euro 831.246,94, e un ulteriore aumento pari al 90% ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55\2014 per la complessità dell'istruttoria anche alla luce della richiesta consulenza tecnica. Gli opposti hanno dedotto che l'accettazione anche da parte di Agema Rosso srl dell'autoliquidazione del compenso risultava per fatti concludenti ed è desunta dalle numerose e cospicue attività richieste dalle parti stesse che sono state svolte dal collegio arbitrale in quasi due anni, circostanza che aveva determinato l'affidamento in capo ai ricorrenti circa la volontà di Agema Rosso ed Emanuele Marazzi di dar corso al procedimento arbitrale, per giungere al lodo, e di pagare i relativi compensi maturati. Agema Rosso aveva versato gli acconti per in totale Euro 23.561,08 e così aveva accettato, pagando, quanto liquidato dal collegio arbitrale; l'attività, istruttoria e preparatoria espletata dai professionisti nell'ambito del procedimento arbitrale è documentata dalla mole di documenti e memorie prodotte dalle parti ed esaminate dagli arbitri; con l'interruzione delle attività per effetto della rinuncia agli atti delle parti, il collegio ha opportunamente determinato la riduzione dei "compensi integrativi" come liquidati con ordinanza del 22 dicembre 2016 all'esito dell'escussione delle prove testimoniali; a tale udienza Agema Rosso srl, presente a mezzo del proprio legale, non aveva fatto verbalizzare alcuna opposizione o riserva in merito agli importi rideterminati dal collegio. Gli opposti hanno formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni: *respingere le domande proposte dall'attrice opponente Agema Rosso S.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare, il decreto ingiuntivo n. 7861/2018; condannare Agema Rosso S.r.l. ed Emanuele Rodolfo Maria Marazzi in quanto condebitore in solido, al pagamento in favore degli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti, Daniele Maffei, Antonio Donvito e Filippo Russo, della somma di Euro 60.233,19, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 11 aprile 2018 al saldo, rivalutazione monetaria, e spese di procedura come liquidate nel decreto ingiuntivo; in via subordinata condannare Agema Rosso S.r.l. ed Emanuele Rodolfo Maria*



Marazzi, in quanto condebitore in solido, al pagamento in favore degli avv.ti prof. Giovanni Guglielmetti, Daniele Maffei, Antonio Donvito e Filippo Russo, della diversa somma dovuta in ragione dell'attività professionale svolta, in base alle risultanze degli atti di causa e della eventuale istruttoria; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e generali come per legge.

Si è costituito in giudizio il convenuto sig. Emanuele Marazzi, allegando la mala fede che aveva caratterizzato l'iniziativa dell'opponente Agema Rosso s.r.l., come tutte le altre sue iniziative che erano "naufragate"; il Tribunale Sezioni Imprese di Milano aveva sempre sanzionato Agema Rosso srl negli oltre 30 giudizi promossi contro Emanuele Marazzi, per le "improvvide azioni dei familiari dell'esponente e delle Società (mal)gestite dai medesimi". Il convenuto ha eccepito di essere tuttora vittima degli attacchi dei propri familiari, fra cui anche l'iniziativa di Agema Rosso che aveva instaurato e coltivato il procedimento arbitrale. Agema Rosso srl aveva abbandonato l'arbitrato dopo che numerosi provvedimenti giurisdizionali e arbitrali avevano statuito sulla efficacia della scrittura transattiva del febbraio del 2015, transazione proposta e sottoscritta da Agema Rosso addirittura prima della domanda di arbitrato promossa dalla stessa. Nel corso dell'arbitrato Marazzi aveva sempre affermato di non potersi permettere i costi della procedura, ma aveva sempre aggiunto che tali costi dovevano imputarsi all'attrice Agema Rosso. Sull'entità dei compensi oggetto del decreto ingiuntivo, il convenuto ha dichiarato di volersi "rimettere al Tribunale per ogni eventuale diversa valutazione". Sulla domanda di condanna formulata dall'opponente nei confronti di Emanuele Marazzi e sulle spese di lite, il convenuto ha eccepito che la domanda è improcedibile e/o inammissibile, nel presente procedimento di opposizione a decreto, fermo restando che la domanda svolta irritualmente dall'opponente in ogni caso è anche infondata. Il convenuto nella comparsa di costituzione ha chiesto al Tribunale di respingere l'opposizione di Agema Rosso srl e di condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc quantificato in € 50.000,00; nel precisare le conclusioni ha ribadito di essere estraneo a quanto rappresentato dall'attrice opponente in causa, tanto da non essere nemmeno litisconsorte necessario nel presente giudizio.

Con ordinanza in data 24 dicembre 2018 il Giudice, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, ha sospeso ex art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc, la causa è stata assunta in decisione sulla base degli atti e documenti.

1)- Oggetto del decreto ingiuntivo opposto è il residuo compenso di € 60.233,19 richiesto in via monitoria dal prof. avv. Giovanni Guglielmetti, prof. avv. Daniele Maffei, avv. Antonio Donvito e avv. Filippo Russo, per l'attività professionale svolta a favore di Agema Rosso srl ed Emanuele Marazzi, nell'ambito del giudizio di arbitrato rituale instaurato nel 2015 da Agema Rosso srl contro il sig. Marazzi. Il procedimento si è concluso nel 2017 con estinzione per rinuncia delle parti agli atti. Agema Rosso srl aveva contestato a Emanuele Marazzi l'asserita responsabilità quale amministratore della società, il compimento di atti di concorrenza sleale confusoria in danno di Agema Rosso srl, l'asserita inesistenza e/o nullità e/o



annullamento di una decisione dei soci. Il Presidente del Tribunale di Milano nel maggio 2015 ha nominato quali componenti del collegio arbitrale l'Avv. prof. Guglielmetti con funzioni di presidente, l'Avv. Antonio Donvito e l'Avv. prof. Daniele Maffei; il collegio arbitrale si è costituito all'udienza del 24 luglio 2015, nell'ambito della quale è stato designato l'avv. Filippo Russo con funzioni di Segretario.

L'opponente Agema Rosso srl ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633- 634- 636 cpc, deducendo che in fase monitoria i ricorrenti si erano limitati ad elencare le attività svolte nel procedimento arbitrale, a produrre le note pro forma e le ordinanze di autoliquidazione del compenso, senza corredare il ricorso col parere dell'associazione professionale ex art. 636 c.p.c. L'opponente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui l'art. 814 c.p.c. configura in primo luogo un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, dev'essere da entrambe accettata. L'opponente ha eccepito di non avere accettato l'autoliquidazione del compenso proposta dagli Arbitri, con la conseguenza che per la liquidazione del compenso per l'attività effettivamente svolta dagli opposti nel procedimento arbitrale si devono applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione di valore di riferimento, tenendo conto che il procedimento si è concluso prima del completamento della fase istruttoria, con esonero degli Arbitri dalla pronuncia del lodo.

1.2- Gli opposti hanno replicato che, per principio enunciato dalla giurisprudenza, l'accettazione dell'autoliquidazione del compenso proposta dagli Arbitri può avvenire anche per fatti concludenti; nel caso di specie l'accettazione per fatti concludenti dell'autoliquidazione dei compensi del collegio arbitrale si può desumere dalle numerose e cospicue attività richieste agli Arbitri dalle parti stesse, svolte dal collegio arbitrale durante quasi due anni, circostanza questa "che ha inevitabilmente determinato affidamento in capo agli odierni convenuti circa la volontà di Agema Rosso ed Emanuele Marazzi di dar corso al procedimento arbitrale per giungere al lodo e di pagare i relativi compensi maturati." Gli opposti hanno aggiunto che Agema Rosso srl solo ora afferma di non avere mai accettato l'autoliquidazione degli arbitri, ma "non offre la benché minima prova di avere mai contestato la spettanza e/o la congruità degli importi via via liquidati dagli arbitri" e si smentisce laddove afferma di aver versato rilevanti acconti iniziali, cioè in totale Euro 23.561,08, "confessando così di avere accettato (pagando) quanto liquidato dal collegio arbitrale. E altrettanto ha fatto Emanuele Marazzi, seppure in misura inferiore (doc. 14)". Gli opposti hanno concluso che le parti hanno accettato, per *facta concludentia* quanto ad Agema Rosso srl, i compensi liquidati dal collegio arbitrale e che, pertanto, non vi era necessità di procedere all'istanza ex art. 814 c.p.c., né di produrre il parere di congruità ex art. 636 c.p.c.

1.3- Sul primomotivo d'opposizione al decreto ingiuntivo si osserva che, per giurisprudenza costante, "*l'art. 814 cod. proc. civ. configura in primo luogo un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri,*



scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata. Tale proposta non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo” (Cass. n. 20371/2014; Cass. n. 17034/2008; Cass. n. 24260/2004; Cass. n. 3945/1999).

La Suprema Corte ha ribadito anche più di recente (cfr. sentenza n. 7772/2017) che *“la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziali ove i debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”, la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti?”.*

Gli opposti sostengono che Agema Rosso srl abbia accettato la proposta degli Arbitri di autoliquidazione del compenso “per fatti concludenti”, come previsto dalle norme generali sulla conclusione dei contratti e come enunciato in materia da Cass. n. 6108 /1994, secondo cui l’adesione della parte alla proposta negoziale degli Arbitri ex art. 814 cpc *“è manifestabile anche implicitamente... l’insorgenza del diritto degli arbitri a reclamare le spese e gli onorari da essi direttamente fissati trova condizione nell’accettazione, esplicita o per “facta concludentia”, dei destinatari della relativa pretesa, occorrendo, in assenza, la liquidazione giudiziale”.*

Gli opposti hanno allegato che: Agema Rosso srl, tanto in sede di rinuncia agli atti, quanto successivamente alla cessazione del procedimento arbitrale in occasione dei solleciti di pagamento del compenso, non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito all’an e al quantum liquidato dal Collegio Arbitrale ed anzi ha pagato acconti per un saldo maggiore rispetto a quello (successivamente) ridotto dal Collegio in base all’attività in concreto svolta. Da tale condotta di Agema Rosso srl gli opposti hanno dedotto la “presunzione di accettazione tacita per fatti concludenti della autoliquidazione dei compensi del Collegio Arbitrale”.

Al riguardo si osserva che non grava a carico dell’opponente una presunzione di accettazione tacita della proposta degli Arbitri, ma è onere invece degli opposti dimostrare che Agema Rosso srl abbia accettato per fatti concludenti la proposta di liquidazione definitiva del compenso nella somma complessiva di Euro 74.358 (oltre CPA e IVA), in quanto gli opposti hanno agito in via monitoria, deducendo che tale autoliquidazione è vincolante per la parte opponente.

Gli opposti hanno così ricostruito la successione delle tre autoliquidazioni effettuate dal Collegio degli Arbitri, a loro dire sempre in conformità ai parametri del DM n. 55\2014: la prima autoliquidazione dei compensi operata in data 27 luglio 2015 all’apertura dei lavori, in via provvisoria, nella misura di Euro 48.600,00 oltre ad € 2.400,00 per il funzionamento del procedimento (spese di segreteria), con riserva di rideterminazione in via definitiva nel corso del procedimento anche alla luce dell’andamento dello stesso; la seconda liquidazione operata dal Collegio in data 22 dicembre 2016 con rideterminazione dei compensi in



Euro 106.920,00 (oltre IVA, oneri previdenziali e spese), tenendo conto sia dell'aumento del valore della controversia (domanda risarcitoria aumentata in complessivi Euro 831.246,94 da Agema Rosso con memoria autorizzata del 2 ottobre 2015), sia del numero e della complessità delle questioni, anche nuove, di fatto e di diritto introdotte in causa da entrambe le parti; la terza liquidazione, definitiva, operata dal Collegio in data 21 febbraio 2017, dovuta al fatto che la seconda liquidazione in aumento non ha avuto seguito a causa della rinuncia agli atti.

Risulta, infatti, che con PEC del 10 gennaio 2017 il legale di Agema Rosso srl ha comunicato al Collegio la rinuncia agli atti del procedimento arbitrale da parte della sua assistita, trasmettendo il relativo atto di rinuncia notificato a Marazzi; con Pec del 27 gennaio 2017 i legali di Marazzi hanno trasmesso al Collegio la certificazione dell'avvenuta notifica dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio arbitrale già notificata da Agema Rosso e contestuale rinuncia agli atti di Emanuele Marazzi; con Pec del 1 febbraio 2017 il legale di Agema Rosso a propria volta ha trasmesso al Collegio copia dell'atto di accettazione di rinuncia agli atti da parte di Emanuele Rodolfo Maria Marazzi, notificato ad Agema Rosso.

A seguito di queste comunicazioni, il Collegio Arbitrale ha convocato le parti, anche personalmente, all'udienza del 21 febbraio 2017 per i provvedimenti conseguenti. A tale udienza erano presenti personalmente il sig. Marazzi ed i suoi difensori, Avv. Dario Ardizzone e Avv. Marco Monteverde; per Agema Rosso srl era presente solo il difensore Avv. Riccardo Felice Stracca, il quale ha dichiarato che la legale rappresentante della società, sig.ra Margherita Hilda Maria Marazzi, non era presente perché "impossibilitata". I difensori delle parti ed il sig. Marazzi hanno chiesto al Collegio Arbitrale di dichiarare l'estinzione del procedimento ex art. 306 cpc e di liquidare le spese processuali, con esonero del Collegio Arbitrale dalla pronuncia del lodo; i legali hanno chiesto, anche "la liquidazione delle spese di difesa, come da rispettive note spese, e di arbitraggio, CTU e segreteria".

Nel verbale dell'udienza del 21 febbraio 2017 il Collegio, in considerazione dell'intervenuta rinuncia agli atti, ha rideterminato in via definitiva il compenso per l'attività svolta nella somma complessiva di Euro 74.358 (oltre CPA e IVA), dando atto che le parti avevano già corrisposto Euro 29.160,00 e che pertanto la somma residua ancora dovuta al Collegio era pari a complessivi Euro 45.198, così ripartita tra gli arbitri: Euro 18.079,20 per il Presidente; Euro 13.559,40 ciascuno degli altri due arbitri; il tutto oltre IVA e CPA; il Collegio ha rideterminato inoltre in via definitiva le spese di segreteria per la somma complessiva di Euro 3.700 (oltre CPA e IVA), dando atto che le parti avevano già corrisposto Euro 1.480 e che pertanto la somma residua era pari a Euro 2.220 (oltre CPA e IVA); ha determinato in € 1.500,00 oltre IVA e contributi previdenziali, le spese di CTU relative all'analisi preliminare degli atti e dei documenti, all'accettazione dell'incarico ed alla partecipazione all'udienza del 22.12.2016.



Nel verbale dell'udienza di seguito è scritto: "La parte Emanuele Marazzi dichiara di accettare le liquidazioni di cui sopra delle spese di arbitraggio, CTU e Segreteria"; nulla è stato verbalizzato per la parte Agema Rosso srl.

Da tale verbale non si può desumere la prova di un'accettazione "tacita" di Agema Rosso srl in merito alla proposta degli Arbitri di autoliquidazione definitiva del compenso nella somma complessiva di Euro 74.358,00 (oltre CPA e IVA). Come ha eccepito l'opponente, all'udienza non era presente il legale rappresentante di Agema Rosso srl che potesse esprimere la volontà negoziale della società circa la proposta degli Arbitri di liquidazione del compenso in via definitiva, a differenza del sig. Marazzi il quale ha dichiarato di accettare la liquidazione; è, pertanto, priva di valore negoziale la mancanza di contestazione del compenso da parte del difensore di Agema Rosso srl all'udienza del 21 febbraio 2017.

Quanto alla condotta di Agema Rosso srl, di pagamento degli acconti sul compenso in precedenza autoliquidato dagli Arbitri, si osserva che tale condotta è precedente all'autoliquidazione definitiva, ovvero alla proposta degli Arbitri di compenso in relazione all'attività in concreto svolta fino alla rinuncia agli atti. Il pagamento degli acconti non può assumere, quindi, alcun significato negoziale riguardo alla volontà della parte di accettare la successiva autoliquidazione definitiva, espressa dagli Arbitri all'udienza in cui è stata dichiarata l'estinzione del procedimento ex art. 306 c.p.c.

E', infine, irrilevante il fatto che Agema Rosso srl- dopo l'udienza del 21 febbraio 2017- non abbia espressamente contestato la congruità del compenso autoliquidato dagli Arbitri nella somma complessiva di Euro 74.358 (oltre CPA e IVA) a seguito dei solleciti di pagamento, considerato che la mancanza di un'espressa contestazione di per sé assume oggettivamente solo il significato di silenzio circa la proposta negoziale degli Arbitri.

Al silenzio il Legislatore ricollega il perfezionamento del contratto nell'ipotesi di proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (art. 1333 c.c.), mentre altrimenti in linea di principio "l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (Cass. N. 10533/2014; nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod. civ.).

Alla stregua di questi principi in materia di volontà negoziale, si deve concludere che gli opposti non hanno allegato circostanze dalle quali desumere che il silenzio di Agema Rosso srl in merito alla proposta



formulata dagli Arbitri all'udienza del 21 febbraio 2017 potesse assumere il significato di accettazione tacita della proposta degli Arbitri.

Ne consegue che è fondata l'eccezione dell'opponente secondo cui il credito azionato in via monitoria dai ricorrenti non è un credito liquido a norma dell'art. 633 cpc in quanto - in mancanza di accordo negoziale fra gli Arbitri e le parti ex art. 814 c.p.c. - il compenso dev'essere liquidato dal Giudice in base ai parametri di cui all'art. 10 del DM n. 55\2014, considerato che tutti gli Arbitri ed il Segretario sono Avvocati.

La liquidazione del compenso non poteva essere richiesta dagli Arbitri con la procedura prevista dall'art. 814, II comma c.p.c. in quanto, secondo la Suprema Corte, tale speciale procedura presuppone che sia stato pronunciato il lodo, dal quale il presidente del tribunale trae gli elementi per liquidare il compenso, cosicché, quando sia mancata la pronuncia del lodo (come nel caso in esame), la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che segue il rito ordinario (Cass. n. 8222/2006, Cass. 3907/1995, 9074/1996, 2494/1998).

Ai fini della liquidazione giudiziale del compenso in base ai parametri del DM n. 55\2014 gli Arbitri, tutti Avvocati, avrebbero anche potuto agire col procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c., ma in tal caso avrebbero dovuto produrre a norma dell'art. 636 cpc il parere del Consiglio dell'Ordine sulla congruità della parcella, come ha eccepito l'opponente.

Al riguardo di recente la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19427/2021 ha statuito, infatti, che *l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi.*

2)- Per quanto rilevato sub 1, nella presente fase si deve valutare la domanda degli opposti di pagamento del compenso da liquidare in base al DM n. 55\2014, tenendo conto delle contestazioni dell'opponente.

Agema Rosso srl contesta la congruità del compenso di Euro 74.358,00, richiesto dagli Arbitri, nonché la sua conformità ai parametri del DM n. 55\2014, deducendo che è esigua attività effettivamente svolta dal Collegio arbitrale fino alla rinuncia agli atti. A dire dell'opponente il procedimento arbitrale si è risolto in una serie di udienze di mero rinvio, eccettuate quelle per l'escussione dei testimoni e nell'attività di formulazione del quesito al CTU; l'opponente ha evidenziato che il procedimento arbitrale si è concluso nel dicembre del 2017, senza che gli arbitri dovessero redigere il lodo.

Gli opposti hanno replicato che l'attività richiesta dalle parti nel procedimento arbitrale instaurato da Agema Rosso srl, che la stessa "tenta di sminuire", in realtà ha coinvolto i membri del Collegio ed il



Segretario per oltre due anni, come documentato dagli opposti sia nel procedimento monitorio, sia con la comparsa di risposta alla opposizione avversaria.

Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc gli opposti hanno precisato il calcolo del compenso indicato nella terza liquidazione operata dal Collegio in data 21 febbraio 2017, in base all'art. 10 DM n. 55\2014-Tabella n. 26, considerando come valore della controversia quello della domanda risarcitoria di Agema Rosso srl aumentata in complessivi Euro 831.246,94 in corso di causa con memoria autorizzata del 2 ottobre 2015 (doc. 8); il Collegio ha preso in considerazione lo scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 e ha applicato un aumento del 30% ai sensi dell'art. 6 del D.M. e poi, tenuto conto dell'attività istruttoria sino a quel momento compiuta (esame di documenti per un totale di quasi 2.000 pagine, escussione di cinque testimoni, espletamento dell'interrogatorio formale, esame delle ulteriori istanze istruttorie, incontri con il CTU e formulazione del quesito peritale), ha applicato l'aumento ai sensi dell'art. 4 del D.M. (fino al 100% di aumento per l'attività istruttoria) in misura pari al 23% del valore medio dei compensi dovuti (Euro 48.600,00), considerata la mancata pronuncia del lodo, per l'importo complessivo pari a Euro 74.358,00, in base al seguente conteggio:

Valore medio di riferimento: Euro 48.600 (16.200 x 3 Arbitri ex art. 10)

Aumento del 30% (art. 6 D.M.): Euro 14.580 (calcolato sul valore medio di riferimento)

Aumento del 23% (art. 4 D.M.): Euro 11.178 (calcolato sul valore medio di riferimento)

Totale: Euro 74.358.

Questo importo è stato così concordemente ripartito tra i componenti del Collegio: - quanto al prof. avv. Giovanni Guglielmetti, per il suo ruolo di Presidente, Euro 29.743,20 (pari al 40% del compenso complessivo); - quanto agli avv.ti prof. Daniele Maffei e Antonio Donvito, nella loro qualità di Arbitri: Euro 22.307,40. Gli opposti hanno affermato di avere calcolato l'aumento del 23%, in coerenza con l'attività istruttoria complessivamente svolta dal Collegio, rispetto al maggior aumento consentito dall'art. 4 DM n. 55\2014 sino al 100% per la fase istruttoria.

Per le spese di segreteria gli Arbitri hanno calcolato la somma di Euro 3.700,00 su base forfetaria, pari a circa il 5% dei compensi arbitrali.

Ciò premesso, si osserva che gli opposti hanno documentato l'attività analiticamente descritta nel ricorso monitorio dalla quale risulta- per quanto concerne specificamente la fase istruttoria fino alla rinuncia delle parti agli atti- che: all'udienza del 21 giugno 2016 il legale di Emanuele Marazzi insisteva per la richiesta di rinvio, mentre il legale di Agema Rosso S.r.l. insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie, il Collegio Arbitrale - considerata la poca chiarezza e puntualità delle istanze istruttorie formulate dalle parti - invitava le stesse a riformulare (precisandole) le rispettive istanze istruttorie con termini per memorie e repliche; depositate le memorie e repliche istruttorie, il Collegio Arbitrale, a scioglimento della riserva assunta, accoglieva parzialmente le istanze istruttorie di Agema Rosso S.r.l. All'udienza del 8 settembre



2016 veniva espletato l'interrogatorio formale di Emanuele Marazzi e all'udienza del 4 ottobre 2016 venivano sentiti i testi Andrea Rema e Marco Clerici; all'udienza del 10 ottobre 2016 veniva sentito il teste Gianluca Cantelli, il legale di Marazzi chiedeva al Collegio di essere autorizzato al deposito di memoria di commento alle prove testimoniali con allegazione di documenti in parte sopravvenuti e in parte inerenti alle precisazioni richieste ai testi, il legale di Agema Rosso srl si associava a tale istanza, opponendosi tuttavia all'istanza di deposito di ulteriori documenti formulata dai legali di Marazzi; il Collegio autorizzava le parti al deposito di note a commento e parte Marazzi al deposito del documento sopravvenuto, riservandosi per il resto sulle ulteriori istanze a seguito dell'esame delle memorie di commento; dopo aver esaminato le ulteriori memorie, il Collegio scioglieva la riserva, autorizzando le parti al deposito di ulteriori documenti, disponendo altresì CTU aziendalistico-contabile; all'udienza del 22 dicembre 2016 il Collegio formulava al CTU il quesito. La CTU non è stata espletata, né è stato emesso il lodo in quanto il procedimento si è estinto ex art. 306 c.p.c.

Ai fini della liquidazione del compenso agli Arbitri si devono considerare, pertanto, da un lato la rilevante entità dell'impegno professionale richiesto dalle parti al Collegio per lo studio di numerosi documenti e delle complesse questioni oggetto di controversia ai fini dei provvedimenti istruttori, nonché l'impegno nelle tre udienze di assunzione delle prove orali concentrate nel breve arco di tempo di mese; d'altro lato, si deve considerare che, in conseguenza della rinuncia agli atti, il Collegio non ha dovuto affrontare l'impegno, più gravoso, della decisione e stesura del lodo all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie, comprese quelle di una CTU complessa.

Sulla base dei parametri dell'art. 10 DM n. 55\2014- Tabella 26, tenuto conto del valore della causa di Euro 831.246,94 determinato ex art. 6 dalla domanda risarcitoria di Agema Rosso s.r.l. (memoria 2.10.2015, doc. 8), il compenso "di regola" dovuto agli Arbitri è pari a complessivi Euro 63.180,00 (€ 16.200 + 30% ex art. 6= Euro 21.060,00 x 3 Arbitri ex art. 10).

Tale compenso è quello "di regola" dovuto agli Arbitri ex art. 10 DM n. 55\2014; solo in caso di lodo eccezionalmente complesso detto compenso potrebbe essere ulteriormente incrementato a norma dell'art. 4 DM n. 55\2014, ma questo incremento non può prescindere dalla valutazione in concreto del lodo da parte del Giudice, ovvero del Presidente del Tribunale con la procedura ex art. 814 c.p.c. nell'ambito della quale dal lodo possono essere tratti gli elementi per la liquidazione del compenso.

Non può essere accolta, pertanto, la domanda degli opposti di applicazione dell'incremento del 23% sul compenso "medio", né può essere riconosciuto l'intero importo di € 63.180,00 dovuto "di regola" agli Arbitri in caso di espletamento dell'incarico in base agli artt. 6-10- Tabella n. 26, considerato che il procedimento si è concluso mentre era ancora in corso la fase istruttoria.

In definitiva, per tutto quanto valutato, risulta congruo per gli Arbitri il compenso complessivo di € 60.000,00 oltre CPA ed IVA.



Dagli importi così liquidati vanno detratti gli acconti di complessivi Euro 29.160,00 già versati agli Arbitri e, pertanto, la somma residua ancora dovuta al Collegio è pari a complessivi € 30.840,00, così ripartita fra gli Arbitri: in € 12.336,00 per il Presidente prof. avv. Giovanni Guglielmetti (40% del compenso complessivo); € 9.252,00 per ciascuno degli altri due Arbitri, prof. avv. Daniele Maffei e avv. Antonio Donvito, oltre CPA e IVA.

Per le spese di segreteria è congruo liquidare l'importo dovuto all'Avv. Filippo Russo nella percentuale del 5% dei compensi per gli Arbitri e, dunque, nella somma di € 3.000,00 oltre CPA ed IVA, tenuto conto che la percentuale indicata dagli opposti non è stata neppure contestata. Dalla somma va detratto l'acconto di Euro 1.480,00 e, pertanto, la somma residua dovuta all'Avv. Russo è pari a Euro 1.520,00 oltre CPA e IVA. Ne conseguono la revoca del decreto ingiuntivo n. 7861/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2018- R.G. n. 5950/2018 e, in accoglimento della domanda subordinata degli opposti, la condanna di Agema Rosso srl e del sig. Emanuele Marazzi, in solido fra loro, a pagare la somma complessiva di € 30.840,00 così ripartita fra gli Arbitri: € 12.336,00 per il prof. avv. Giovanni Guglielmetti ed € 9.252,00 per ciascuno degli altri due Arbitri, prof. avv. Daniele Maffei e avv. Antonio Donvito, oltre CPA e IVA ed altresì la somma di Euro 1.520,00 oltre CPA e IVA all'Avv. Filippo Russo, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda monitoria (8 febbraio 2018) al saldo.

Va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta

3)- E' inammissibile la domanda di Agema Rosso srl di condanna del sig. Emanuele Rodolfo Maria Marazzi a rifondere ad Agema Rosso s.r.l. il 50% delle somme da questa dovute agli opposti.

Nell'ordinanza in data 24 dicembre 2018 con la quale è stata accolta l'istanza ex art. 649 cpc, il Giudice ha rilevato preliminarmente che l'opponente, anziché fare richiesta nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, di poter evocare in giudizio Marazzi per svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa, lo ha direttamente citato con il medesimo atto di opposizione.

In effetti si deve confermare che "l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; peraltro, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione (Cass. Ord. n. 21706/2019; tra le più recenti Cass. Ord. n. 16336/2020; cfr. anche Sez. U. n. 4309/2010).

Nel caso di specie è infondata l'affermazione dell'opponente secondo si tratterebbe di litisconsorzio necessario col sig. Marazzi in quanto soggetto ingiunto, considerato che la solidarietà per gli ingiunti deriva



dall'art. 814 cpc e che "l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno dei debitori in solido non impone la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati, condebitori in solido" (Cass. n. 2590/1962).

4)- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in parziale compensazione ex art. 92 cpc rimangono a carico dei ricorrenti le spese del decreto ingiuntivo, per il resto le spese dell'opposizione si pongono a carico dell'opponente e si liquidano in base al valore della causa relativo alla somma complessivamente attribuita agli opposti, con aumento del compenso medio per ogni soggetto oltre il primo, richiesto nella misura del 30% (art. 4, co. 2, d.m. 55/2014). Le spese del convenuto Marazzi si pongono a carico di Agema Rosso srl e nel rapporto con gli opposti si compensano, considerato che il sig. Marazzi sulla liquidazione del compenso si è rimesso alla decisione del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- I- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Agema Rosso srl ed in parziale accoglimento della domanda subordinata degli opposti, revoca il decreto ingiuntivo n. 7861/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2018 e condanna Agema Rosso srl ed Emanuele Marazzi, in solido fra loro, a pagare la somma complessiva di € 30.840,00 così ripartita fra gli Arbitri opposti: € 12.336,00 per Giovanni Guglielmetti ed € 9.252,00 per ciascuno degli altri due opposti, Daniele Maffei e Antonio Donvito, oltre CPA e IVA ed altresì la somma di Euro 1.520,00 oltre CPA e IVA a Filippo Russo, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal 8 febbraio 2018 al saldo;
- II- Dichiara inammissibile la domanda di Agema Rosso srl di condanna di Emanuele Marazzi alla rimborso del 50% delle somme da questa dovute agli opposti;
- III-Condanna Agema Rosso srl a pagare le spese processuali che liquida in favore degli opposti in € 17.459,00 per compenso oltre il rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. n. 55\2014, CPA ed IVA; in favore del convenuto sig. Marazzi in € 13.430,00 per compenso oltre il rimborso forfetario del 15% ex art. 2 D.M. n. 55\2014, CPA ed IVA;
- IV-Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Milano, 20 ottobre 2021

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

